

Allegato A alla delibera n. 59/26/CONS

**CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE L'IMPIEGO DI
FREQUENZE NELLA BANDA 40,5-43,5 GHz PER SISTEMI TERRESTRI IN
GRADO DI FORNIRE SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA A
BANDA LARGA WIRELESS AI SENSI DELLA DECISIONE (UE) 2024/1983**

1. Introduzione

1. La decisione di esecuzione (UE) 2024/1983 della Commissione del 18 luglio 2024, ha previsto l'armonizzazione della banda di frequenze 40,5-43,5 GHz (brevemente, banda 42 GHz) per l'impiego da parte dei sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nell'Unione.
2. La suddetta decisione ha stabilito innanzitutto le condizioni tecniche armonizzate essenziali per la disponibilità e l'uso di tale banda da parte dei nuovi sistemi terrestri *wireless broadband* (WBB), prevedendo che gli Stati membri designino e rendano disponibile la banda per tali sistemi *in maniera non esclusiva* entro il 31 dicembre 2026 (artt. 1, 2 e 7).
3. La medesima banda è allo stato impiegata anche da altri servizi ed utilizzazioni. La predetta decisione prevede quindi (art. 3) che, ai fini dell'impiego della banda 42 GHz da parte dei nuovi sistemi terrestri *wireless broadband*, gli Stati membri provvedano affinché, conformemente alle condizioni tecniche stabilite nel relativo allegato, i nuovi sistemi “*proteggano in modo adeguato i seguenti sistemi e non ne limitino l'evoluzione e lo sviluppo futuri*”:
 - a) sistemi del servizio di radioastronomia (RAS) che operano nella banda di frequenze 42,5-43,5 GHz;
 - b) sistemi satellitari del servizio fisso via satellite (FSS) che operano nella banda di frequenze 40,5-42,5 GHz per le comunicazioni spazio-Terra e nella banda di frequenze 42,5-43,5 GHz per le comunicazioni Terra-spazio;
 - c) sistemi satellitari del servizio fisso via satellite (FSS) e del servizio mobile via satellite (MSS) che operano nella banda di frequenze 39,5-40,5 GHz (banda adiacente) per le comunicazioni spazio-Terra.
4. La sopra richiamata decisione, inoltre, prevede (art. 4) che gli Stati membri garantiscano “*la coesistenza dei sistemi terrestri di cui all'articolo 1 con il funzionamento ininterrotto dei collegamenti fissi terrestri nella banda di frequenze 40,5-43,5 GHz, sulla base del coordinamento delle frequenze a livello nazionale. Gli Stati membri possono inoltre consentire l'evoluzione e lo sviluppo futuri dei collegamenti fissi terrestri nella banda di frequenze 40,5-43,5 GHz a livello nazionale*”. Tale ultima possibilità, concernente l'evoluzione e lo sviluppo “futuri” di tali collegamenti del servizio fisso (FS), a differenza dei sistemi satellitari e RAS

(indicati all'art. 3 della menzionata decisione UE), risulta quindi oggetto di valutazione da parte dello Stato membro.

5. La medesima decisione UE prevede altresì (art. 5) che gli Stati membri garantiscano *“la continuità dell’installazione e delle attività delle stazioni satellitari terrene che forniscono servizio fisso via satellite nella banda di frequenze 40,5-43,5 GHz”*, purché *“la quantità e l’ubicazione delle nuove stazioni satellitari terrene siano determinate in maniera tale da non imporre vincoli sproporzionati ai sistemi di cui all’articolo 1 e in funzione della domanda del mercato per tali stazioni”*. Dunque, anche tale previsione risulta subordinata alla valutazione da parte dello Stato membro.
6. Infine, la suddetta decisione UE (artt. 6 e 7), stabilisce che gli Stati membri devono agevolare la conclusione di accordi di coordinamento transfrontaliero allo scopo di permettere il funzionamento dei sistemi terrestri, dare attuazione come detto alla stessa entro il 31 dicembre 2026, e fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie rispetto all’implementazione di quest’ultima immediatamente dopo l’adozione delle pertinenti misure nazionali. Gli Stati membri devono altresì controllare l’uso della banda di frequenze 40,5-43,5 GHz (compresi i progressi relativi alla coesistenza tra i sistemi terrestri di cui all’articolo 1 e gli altri sistemi che utilizzano tale banda) riferendo in merito alla Commissione, su richiesta o di propria iniziativa, per consentire una revisione tempestiva della decisione stessa.

2. Quadro di armonizzazione e di utilizzo della banda

7. La banda 40,5-43,5 GHz è stata identificata a livello mondiale per le telecomunicazioni mobili internazionali¹, in occasione della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2019², tenuta dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni - Settore Radiocomunicazioni (UIT-R). Le modifiche apportate al Regolamento delle Radiocomunicazioni (RR) hanno previsto l’identificazione IMT con la previsione di misure volte a garantire la coesistenza tra i sistemi IMT, compreso il 5G, con altri sistemi presenti in banda e in banda adiacente.
8. A valle di tali modifiche del 2019 è quindi iniziato il processo di armonizzazione eurounitario, conclusosi con l’adozione della decisione (UE) 2024/1983. Tale decisione è stata adottata a conclusione di studi tecnici, effettuati dalla CEPT su Mandato della Commissione europea, descritti nel Rapporto n. 82 della CEPT del 18 novembre 2022³.
9. La decisione di armonizzazione, che si basa sul predetto Rapporto n. 82, contiene quindi le condizioni tecniche armonizzate di impiego della banda di frequenze 42

¹ *International Mobile Telecommunications, IMT.*

² *World Radiocommunication Conference, WRC-19.*

³ *Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate “to develop least restrictive harmonised technical conditions suitable for next-generation (5G) terrestrial wireless systems for priority frequency bands above 24 GHz” - Harmonised least restrictive technical conditions for the 40.5-43.5 GHz frequency band.*

GHz, sulla base del concetto di una *block edge mask* (BEM), per l'introduzione in tale banda di sistemi terrestri senza fili *wireless broadband*, nel rispetto dei principi di neutralità tecnologica e dei servizi. Tali condizioni tecniche sono coerenti con gli sviluppi dello *standard* 5G per quanto riguarda in particolare gli accordi sulla ripartizione del canale e l'uso di sistemi di antenne attive (*active antenna systems*, AAS). Le condizioni tecniche armonizzate presuppongono il funzionamento sincronizzato dei sistemi terrestri *wireless broadband* vicini di diversi operatori e la conoscenza dell'ubicazione delle relative stazioni radio base. Il funzionamento non sincronizzato o semi-sincronizzato di sistemi terrestri *wireless broadband* vicini richiede ulteriori studi, al fine di sviluppare condizioni tecniche armonizzate pertinenti, ma rimane possibile in presenza di separazione geografica e può essere soggetto ad adeguate misure di attenuazione supplementari applicabili a livello nazionale.

10. La decisione fornisce inoltre le linee guida per l'uso della banda per sistemi terrestri *wireless broadband* al fine di garantire la protezione dei servizi fisso (FS), fisso via satellite (FSS) e di radioastronomia (RAS) all'interno di tale banda, nonché dei servizi fisso (FS), fisso via satellite (FSS) e mobile via satellite (MSS) nelle bande adiacenti.
11. In particolare, per la coesistenza tra i sistemi terrestri *wireless broadband* e le stazioni terrene FSS operanti nella banda in questione e nella banda di frequenze 39,5-40,5 GHz adiacente, viene indicato che essa può essere garantita mediante l'applicazione, ove appropriato, di vincoli, ovvero restrizioni, all'installazione delle stazioni radio base *wireless broadband* in un'area geografica limitata intorno a una stazione satellitare terrena, riconoscendo ad esempio che le stazioni radio base *wireless broadband* dovrebbero essere installate principalmente in zone densamente popolate.
12. Per consentire poi, in modo proporzionato, l'utilizzo ininterrotto delle stazioni terrene FSS riceventi e trasmettenti nelle porzioni pertinenti della banda di frequenze 42 GHz, nonché la coesistenza con le stazioni terrene FSS riceventi nella banda di frequenze 39,5-40,5 GHz, la decisione prevede ulteriori previsioni e limitazioni concernenti l'elevazione dell'antenna delle stazioni radio base dei sistemi terrestri *wireless broadband*, alla luce anche delle disposizioni applicabili del Regolamento delle Radiocomunicazioni dell'UIT-R. In ogni caso non viene trattato l'utilizzo della banda di frequenze 42 GHz per la fornitura di servizi ad aeromobili senza equipaggio (UAV - *Unmanned Aerial Vehicle*), quali i droni.
13. Per quanto concerne la coesistenza dei nuovi sistemi terrestri *wireless broadband* con i collegamenti FS la decisione indica che tale fattispecie è da valutarsi caso per caso ed è soggetta a un coordinamento a livello nazionale tra i due servizi, se diffusi nella stessa zona e nella stessa gamma di frequenze.
14. Misure specifiche a livello nazionale, come l'istituzione di distanze di separazione geografica e zone di esclusione, potrebbero essere necessarie anche per la

coesistenza e la protezione delle stazioni del servizio di Radioastronomia, operanti nella banda di frequenze 42,5-43,5 GHz.

15. Inoltre, possono essere necessari accordi di coordinamento delle frequenze a livello transfrontaliero tra gli Stati membri e tra questi ultimi e i Paesi terzi, al fine di evitare interferenze dannose e migliorare l'efficienza dello spettro e la convergenza nel suo utilizzo.
16. Allo stato, il quadro a livello nazionale dei servizi e delle utilizzazioni presenti nella banda in oggetto ed in banda adiacente è fornito dalla Tabella seguente, estratta dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF), di cui al decreto 31 agosto 2022 del Ministero dello sviluppo economico (MiSE), oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

BANDA DI FREQUENZE (GHz)	SERVIZIO	GESTORE	UTILIZZAZIONI	NORMATIVA INTERNAZIONALE
40,0000 – 40,5000	ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA SATELLITE (T-s) 265E	MiSE	- IMT	Art. 9.12 RR Art. 22.2 RR Res. 75 RR Res. 143 RR Res. 243 RR Res. 770 RR ERC/DEC/(00)02 ERC/REC/(01)02
	FISSO 265E			
	FISSO VIA SATELLITE (s-T) 264B 265B 265E	MiSE Ministero difesa		
	MOBILE 265C 265E	MiSE		
	MOBILE VIA SATELLITE (s-T) 265E	MiSE Ministero difesa		
	RICERCA SPAZIALE (T-s) 265E	MiSE		
	Esplorazione della Terra via satellite (s-T) 265E			
40,5000 – 42,5000	FISSO 262A 266 266C	MiSE	- FWS - IMT	Art. 9.12 RR Art. 22.2 RR Res. 75 RR Res. 243 RR Res. 770 RR ERC/DEC/(99)15 ERC/DEC/(02)04 ERC/REC/(01)04
	FISSO VIA SATELLITE (s-T) 264B 266C			
	MOBILE TERRESTRE 265C			
	RADIODIFFUSIONE 266 266C			
	RADIODIFFUSIONE VIA SATELLITE 266C			
	Mobile aeronautico			
	Mobile marittimo			
42,5000-43,5000	FISSO 41 262A 266	MiSE	- FWS - IMT	Res. 75 RR Res. 243 RR ERC/DEC/(99)15 ECC/REC/(01)04
	FISSO VIA SATELLITE (T-s) 41 266A 266B	MiSE Ministero difesa		
	MOBILE escluso mobile aeronautico 265C 41	MiSE		

	RADIOASTRONOMIA 266A 266B			
43,5000-43,7000	MOBILE 267 268	Ministero difesa		
	MOBILE VIA SATELLITE 268	MiSE Ministero difesa		

17. Il PNRF prevede quindi l'attribuzione in Tabella della banda 42 GHz a più servizi, con il medesimo statuto di servizio primario, previsti negli intervalli 40,5-42,5 GHz (porzione bassa) e 42,5-43,5 GHz (porzione alta). Nella porzione alta, il servizio FISSO VIA SATELLITE (T-s) risulta gestito in condivisione con il Ministero della difesa. Ulteriori previsioni sono contenute nelle note al PNRF richiamate in Tabella.
18. In particolare, la nota 265E prevede che l'intera banda in questione sia identificata per l'impiego da parte della componente di terra del sistema IMT. Essa indica infatti che *“La banda di frequenze 40 – 43,5 GHz è identificata per l'impiego da parte della componente di terra del sistema IMT. Questa identificazione non preclude l'impiego di queste bande di frequenze da parte di altre applicazioni dei servizi ai quali sono attribuite e non stabilisce priorità nel Regolamento delle radiocomunicazioni. A causa del potenziale sviluppo delle stazioni terrene del servizio fisso via satellite nella banda di frequenze 40-42,5 GHz e delle applicazioni ad alta densità del servizio fisso via satellite nella banda di frequenze 40-40,5 GHz (vedi n.5.516B del Regolamento delle radiocomunicazioni), possono essere applicate ulteriori restrizioni ai sistemi IMT in quelle bande. Si applica la Risoluzione 243 (Rev.WRC-19) del Regolamento delle radiocomunicazioni”*.
19. Per quanto concerne l'utilizzo della banda 42,5-43,5 GHz da parte di altri servizi e applicazioni, salva diversa disposizione che eventualmente il MIMIT vorrà introdurre nel PNRF, si richiamano altresì: a) la decisione ECC/DEC/(23)01 *“On the use of the band 40.5-42.5 GHz by earth stations in the fixed-satellite service (space-to-Earth) and broadcasting-satellite service and on the use of the band 42.5-43.5 GHz by earth stations in the fixed-satellite service (Earth-to-space)”*; b) la raccomandazione ECC/REC/(01)04 *“Radio frequency channel arrangements for point-to-point (P-P) fixed wireless systems in the frequency band 40.5 - 43.5 GHz”*; c) la raccomandazione ECC/REC/(22)01 *“Guidelines to support the introduction of MFCN in 40.5-43.5 GHz while ensuring, in a proportionate way, the use of FSS receiving earth stations in the frequency band 40.5-42.5 GHz and the use of FSS transmitting earth stations in the frequency band 42.5-43.5 GHz and the possibility for future deployment of these earth stations”*; d) la raccomandazione ECC/REC/(22)02 *“Guidelines on measures to facilitate compatibility between MFCN operating in 40.5-43.5 GHz and FSS earth stations receiving in 39.5-40.5 GHz and to prevent and/or resolve interference issues”*. La decisione di armonizzazione (UE) 2024/1983, comunque direttamente applicabile, dovrà essere anche recepita nel PNRF.
20. Come indicato nelle premesse della decisione (UE) 2024/1983, l'atto di *“designare e rendere disponibile”* la banda di frequenze 42 GHz riguarda le fasi di

adeguamento del quadro giuridico nazionale sull'attribuzione delle frequenze, al fine di includere l'uso previsto di tale banda nel rispetto delle condizioni tecniche armonizzate stabilite nella detta decisione, nonché l'avvio di misure necessarie per garantire la coesistenza con l'uso attuale della banda, ed infine l'avvio di misure appropriate (accompagnate se del caso da un processo di consultazione dei portatori di interessi), per consentire l'uso di tale banda conformemente al quadro giuridico applicabile a livello dell'Unione.

3. Interlocuzioni con il Ministero

21. Nel contesto sopra descritto, l'Autorità è tenuta a svolgere le attività di propria competenza, finalizzate all'attuazione della citata decisione di armonizzazione, attraverso innanzitutto la verifica della necessità di predisporre un piano di assegnazione, per la messa a disposizione della banda in questione, come visto in maniera non esclusiva, per i nuovi sistemi terrestri *wireless broadband*, tenendo conto delle condizioni di impiego e di coesistenza tra le diverse utilizzazioni impiegabili e in funzione della domanda di mercato. Ciò, ferme le competenze del MIMIT in materia di pianificazione nazionale dello spettro attraverso il PNRF, nonché riguardo alla definizione dei criteri di protezione degli altri servizi in banda e in banda adiacente.
22. Tenuto conto di quanto previsto dalla suddetta decisione eurounitaria e dal vigente PNRF, l'Autorità ha quindi avviato una prima interlocuzione con il MIMIT, volta ad acquisire maggiori informazioni in merito allo stato di impiego attuale della banda, e a eventuali proposte di implementazione della suddetta decisione di armonizzazione.
23. Il riscontro del MIMIT⁴ alla richiesta dell'Autorità⁵ ha consentito di acquisire varie informazioni sullo stato di impiego della banda da parte dei servizi *incumbent* da proteggere, nonché sui loro sviluppi, unitamente ad alcune osservazioni sulla tempistica e sulle possibili modalità di implementazione della decisione. È emerso infatti che la banda 42 GHz è attualmente ampiamente utilizzata dal servizio FISSO (gestito dal MIMIT) e risultano operativi oltre 1500 collegamenti sul territorio nazionale, distribuiti nelle varie regioni, per i quali non si prevede al momento una riduzione significativa nel breve-medio termine. Per quanto concerne il servizio FISSO VIA SATELLITE, sulla base di una recente raccolta di informazioni sui servizi satellitari, alcuni operatori nazionali, pur non manifestando un interesse specifico per la banda in questione, in ottica di lungo termine hanno comunque espresso un interesse per le bande Q/V nel loro complesso (33-75 GHz), e risultano infatti in corso di progettazione/installazione alcune antenne presso i principali teleporti. Il MIMIT ha altresì rappresentato che gli operatori satellitari ritengono tecnicamente fattibile la coesistenza tra i sistemi satellitari e altri sistemi in queste bande, purché siano adottate procedure di coordinamento tecnico basate su analisi

⁴ Con nota del 23 dicembre 2025 (prot. AGCOM n. 0330834).

⁵ Con nota dell'8 ottobre 2025 (prot. AGCOM n. 0251046).

caso per caso e modelli di calcolo condivisi. L'interesse per queste frequenze riguarda anche alcuni progetti strategici e governativi, come il programma europeo IRIS2⁶. Per quanto riguarda gli impieghi futuri in ambito militare il MIMIT è in attesa di informazioni da parte del Ministero della difesa. Con riferimento al servizio di RADIOASTRONOMIA è invece prevista, dalla seconda metà del 2026, l'attivazione della ricezione in banda 42,5-43,5 GHz in alcune stazioni nel centro Italia e nelle isole.

24. Il MIMIT ha inoltre rilevato che durante il processo di armonizzazione sono emerse considerazioni circa lo stato ancora embrionale di una possibile domanda di mercato nella maggior parte degli Stati membri, domanda che potrebbe anche essere rallentata sia dalle caratteristiche di propagazione della banda più restrittive rispetto alla 26 GHz, sia dal fatto che sono in corso in ambito europeo e globale attività ai fini della destinazione mobile IMT anche della banda 6425-7125 MHz e dell'armonizzazione della banda 3,8-4,2 GHz per reti locali IMT⁷, con usi ritenuti sovrapponibili a quelli previsti per la banda 42 GHz.
25. Il suddetto dicastero ha quindi evidenziato come le bande millimetriche offrano ampi blocchi di spettro, ideali per servizi ad alta capacità e velocità, con propagazione, tuttavia, limitata a brevi distanze e facilmente ostacolata da edifici e vegetazione, rendendo di fatto tali bande più adatte a impieghi su base locale piuttosto che a coperture nazionali. Le attuali principali applicazioni note dello spettro in questione includono *hotspot mobili*, servizi di accesso *wireless* fisso (FWA), combinazione di funzioni di accesso e *backhaul* (*Integrated Access and Backhaul*, IAB), reti private mobili e densificazione delle reti mobili (es. stadi, *smart cities*). In prospettiva, lo spettro in questione appare inoltre idoneo a supportare applicazioni avanzate come la realtà aumentata/virtuale, la manipolazione remota di oggetti ed i sistemi di trasporto intelligente. L'implementazione tipica dovrebbe basarsi su piccole celle (*small cells*), ma nel caso della densificazione sarebbero richieste decine di migliaia di celle. Alcuni scenari d'uso potrebbero invece avvalersi di macro-celle (*macro cells*) a potenza più elevata, come nel caso dell'IAB e dei servizi FWA.
26. Per quanto concerne lo sviluppo commerciale, il MIMIT ha rappresentato che allo stato la banda 42 GHz risulta comunque meno avanzata rispetto alla 26 GHz nello sviluppo del relativo ecosistema e, sebbene i *chipset* supportino entrambe le bande, non esisterebbero al momento dispositivi *consumer* per la 42 GHz. Il MIMIT ritiene quindi che l'attuazione della decisione in questione entro il 2026 possa risultare prematura e sia pertanto valutabile la possibilità di deroga prevista dal Codice, in caso di assenza di domanda di mercato a livello nazionale, constatata tramite una consultazione pubblica.
27. Qualora la consultazione pubblica attesti invece una significativa domanda di mercato, il MIMIT raccomanda di tenere conto nel piano di assegnazione che, per

⁶ *Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite*.

⁷ Nel frattempo, conclusa con la decisione (UE) 2025/2425 del 2 dicembre 2025.

quanto concerne la protezione di usi *incumbent*, dovranno essere previste misure specifiche per il servizio FISSO, garantendo la protezione dei collegamenti esistenti e adottando una o più delle seguenti misure, in funzione di esigenze tecniche e operative: a) definizione di aree di esclusione attorno ai ricevitori del servizio fisso, in cui il *deployment* dei nuovi sistemi sia vietato; b) coordinamento caso per caso, basato su aree di coordinamento predefinite attorno ai ricevitori. Il MIMIT ritiene inoltre necessario prevedere opportune restrizioni per i nuovi sistemi per garantire la protezione dello sviluppo e dell'evoluzione futura dei collegamenti fissi della banda scegliendo ad esempio una o più delle seguenti opzioni: i) limitazione del *deployment* a specifiche aree geografiche; ii) assegnazione in specifiche porzioni di frequenza; iii) limitazione della potenza di trasmissione delle stazioni base.

28. Per quanto riguarda il servizio FISSO VIA SATELLITE, il MIMIT ritiene necessario istituire aree di esclusione dedicate, sia per la protezione di impieghi militari nella banda, sia per assicurare la possibilità di dispiegamento di future stazioni satellitari terrene, sulla base di piani di sviluppo dei servizi satellitari supervisionati dal MIMIT stesso. Con riferimento al servizio di RADIOASTRONOMIA, il MIMIT evidenzia che l'INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica), su richiesta del medesimo dicastero, sta già definendo le zone di esclusione attorno ai propri radiotelescopi, per garantire la protezione delle osservazioni nella porzione 42,5-43,5 GHz ed il rispetto di tali zone dovrà essere espressamente previsto nel nuovo regime di autorizzazione per i sistemi terrestri *wireless broadband*⁸.
29. Infine, per le future assegnazioni *wireless broadband*, poiché i casi d'uso futuri e le strategie di implementazione dello spettro a 42 GHz sono ancora in fase di sviluppo, il MIMIT raccomanda di prevedere modalità flessibili, che consentano un'ampia gamma di potenziali utenti e scenari di implementazione, e di valutare la possibilità di introdurre modalità di assegnazione differenziate, ad esempio prevedendo un'assegnazione tramite procedura di gara per le aree ad alta densità (urbane o densamente popolate), ed un'assegnazione in base all'ordine di arrivo delle domande (modalità c.d. "*first come, first served*") per le aree a bassa densità (rurali) e/o limitatamente ad alcune porzioni della banda, con una condivisione delle frequenze tra diversi possibili usi.

4. Considerazioni e orientamenti preliminari per l'implementazione della decisione e la definizione del piano di assegnazione

4.1 Contesto regolatorio

30. La banda di frequenze 42 GHz risulta oggetto di valutazione in vari documenti del gruppo di «Politica dello spettro radio» (*Radio Spectrum Policy Group*, RSPG), riguardanti anche la *roadmap* strategica per la disponibilità dello spettro per il 6G nell'Unione, come ad esempio l'*Opinion* RSPG21-024 FINAL su "*Additional*

⁸ Le informazioni circa le zone di esclusione da rispettare, anche relativamente alle utilizzazioni da parte della Difesa, saranno quindi rese note al momento della procedura di assegnazione.

spectrum needs and guidance on the fast rollout of future wireless broadband networks”, l’Opinion RSPG23-040 FINAL su “5G developments and possible implications for 6G spectrum needs and guidance on the rollout of future wireless broadband networks” e, da ultimo, il Report RSPG25-006 FINAL su “6G Strategic vision”. Tale banda è infatti considerata, per le sue particolari caratteristiche, complementare e integrata nel complesso di altre bande già individuate per le comunicazioni elettroniche *wireless*, atta a conseguire obiettivi di prestazione ad alta capacità, come banda a onde millimetriche (c.d. *mmWave*), sia per il 5G di “seconda fase”, sia in prospettiva per il 6G. Pertanto, la 42 GHz è sicuramente una banda di interesse per lo sviluppo del mercato nazionale, seppure in ottica al momento complementare, per lo sviluppo del 5G e, in futuro, del 6G.

31. Tra le bande *mmWave* è tipicamente annoverata anche la banda 26 GHz, di cui la porzione 26,5-27,5 GHz (c.d. banda 26 GHz alta) è stata già assegnata in Italia ai sensi della delibera n. 231/18/CONS, mentre la porzione 24,25-26,5 GHz (c.d. banda 26 GHz bassa) è stata disciplinata dall’Autorità con la delibera n. 232/25/CONS ed è pertanto attesa l’assegnazione dei diritti d’uso delle relative frequenze da parte del MIMIT. Stante tale scenario, è quindi ragionevole pensare che il mercato possa in una prima fase essere più orientato all’acquisizione e allo sviluppo della banda 26 GHz, che registra un ecosistema tecnologico più maturo della 42 GHz.
32. Come indicato anche nelle premesse della decisione (UE) 2024/1983, la banda di frequenze in questione “*fornisce un’alta capacità in grado di consentire servizi di comunicazione elettronica (electronic communications services, ECS) innovativi di prossima generazione (compreso il 5G) a banda larga senza fili (wireless broadband, WBB) basati su piccole celle e che utilizzano grandi blocchi di almeno 200 MHz. L’uso di detta banda di frequenze appare idoneo, in tale contesto, per gli hotspot nelle aree urbane e suburbane*”.
33. Sempre nelle premesse della decisione è inoltre indicato che “*Le condizioni tecniche armonizzate di cui alla relazione 82 della CEPT per l’uso della banda di frequenze 42 GHz per i sistemi terrestri che forniscono ECS WBB si basano sul presupposto della diffusione di hotspot e dell’esistenza di un regime di autorizzazione nel quale è nota l’ubicazione delle stazioni radio base ECS WBB (trasmettitori e ricevitori). Per un regime di autorizzazione nel quale l’ubicazione delle stazioni radio base ECS WBB non è nota prima di un’installazione possono essere necessarie misure supplementari a livello nazionale al fine di garantire un’adeguata coesistenza di tali servizi con altri servizi in detta banda e nelle bande adiacenti, sempre nel rispetto delle condizioni tecniche armonizzate meno restrittive di cui all’allegato della presente decisione. Tali misure supplementari figurano nell’allegato 3 della relazione 82 della CEPT*”.
34. La previsione di una diffusione di impianti *wireless broadband* di tipo *hotspot* e quella di un regime di autorizzazione nel quale sia di norma nota l’ubicazione delle singole stazioni radio che impiegano tali frequenze, vanno del resto incontro

all'esigenza, prevista dalla menzionata decisione UE, di proteggere in modo adeguato e non limitare l'evoluzione e lo sviluppo futuro di determinati servizi *incumbent*.

35. La presenza di servizi *incumbent* differenti nelle due parti di banda a 42 GHz (corrispondenti agli intervalli 40,5-42,5 GHz e 42,5-43,5 GHz), nonché in banda adiacente, di cui è richiesta la protezione, aventi caratteristiche e un grado di occupazione differenti, potrebbe rendere necessario portare alla disponibilità, per i servizi WBB, non dell'intera banda 42 GHz, ma solo di una o più porzioni preferenziali, per lo meno su alcune aree del territorio nazionale. Tale restrizione potrà essere eventualmente definita dal Ministero in sede di gara.
36. Per quanto concerne l'implementazione di tale decisione a livello unionale non si hanno allo stato informazioni su casi di altri Paesi che abbiano già assegnato la banda in questione o che ne abbiano definito le modalità di assegnazione. Solo nel Regno Unito tale banda è stata assegnata di recente a tre operatori mobili. In tal caso i diritti d'uso sono stati assegnati attraverso una procedura competitiva onerosa (asta) in lotti da 200 MHz, per un totale di 1 GHz per ciascun operatore, in un'area geografica corrispondente a 68 grandi città, inclusi alcuni *hub* di trasporto (cosiddette "*High Density Areas*"), in cui è stato previsto il maggiore sviluppo di applicazioni ad onde millimetriche. Ciò, sulla base di determinati criteri e condizioni di protezione, riguardo i servizi *incumbent*. Oltre all'assegnazione dei suddetti lotti, è stato previsto di assegnare in una fase successiva la banda in questione anche nelle restanti aree a bassa densità di popolazione, su base richiesta, in modalità "*first come, first served*".
37. Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno in questa sede esaminare il grado di maturità dell'ecosistema tecnologico di impiego della banda in oggetto per applicazioni WBB, la disponibilità effettiva di apparati (sia di rete che di utente), le principali caratteristiche dei servizi realizzabili, e quindi l'effettiva domanda di mercato nazionale. In tale ottica, allo scopo di fornire al mercato tutti gli elementi utili a perfezionare le proprie valutazioni circa l'effettivo interesse, in questa fase preliminare dello sviluppo della banda in argomento, si ritiene opportuno valutare anche le possibili modalità di implementazione della decisione a livello nazionale, proponendo alcune ipotesi circa il piano di assegnazione della banda stessa.
38. A tale riguardo, tenuto conto delle necessità sopra descritte, relative al tipo di diffusione degli impianti e al regime di autorizzazione - nel quale sia nota l'ubicazione delle SRB (stazioni radio base), a meno di prevedere misure supplementari di protezione preventiva - appare opportuno considerare un sistema di assegnazione della banda 42 GHz a due livelli, secondo le opzioni di seguito descritte.

4.2 Piano di assegnazione - Opzione A

39. Un'opzione di assegnazione (**opzione A**) è basata sui seguenti due livelli: il primo livello è rappresentato da una fase iniziale di "pre-qualifica" dei possibili

assegnatari in una determinata area (ad esempio su scala nazionale o regionale), in possesso di determinati requisiti⁹. La selezione avverrebbe mediante una procedura competitiva e tale da portare al rilascio di un titolo autorizzativo preliminare, nella forma di un “*diritto d’uso generico*” per l’utilizzo della banda. La dimensione del lotto minimo di frequenze dovrebbe essere pari ad almeno 200 MHz o multipli (ad es. 400 MHz), eventualmente con un limite di assegnazione in funzione anche della banda complessiva disponibile. Al termine di questa fase, dunque, sarebbero individuati degli aggiudicatari qualificati, con diritti d’uso generici da 200 MHz o multipli, con estensione geografica nazionale, regionale o per alcuni regionale e altri nazionale. Il numero di diritti d’uso generici da rilasciare potrà essere determinato sulla base della domanda e della effettiva disponibilità di banda, determinata sulla base delle esigenze di protezione, ed essere eventualmente diverso da regione a regione. Tale procedura consente di garantire agli aggiudicatari la certezza di accesso a un adeguato quantitativo minimo di frequenze sull’area di estensione geografica interessata.

40. Il secondo livello nell’opzione A sarebbe poi rappresentato dal rilascio agli aggiudicatari qualificati di “*diritti d’uso specifici*” per singolo impianto (per un determinato *link/hotspot*), su base richiesta, nell’ambito dell’area di estensione geografica aggiudicata. Tale approccio consente all’Amministrazione di assegnare i “*diritti d’uso specifici*” su apposita domanda, valutando la compatibilità dell’impianto richiesto con la necessità di protezione dei servizi *incumbent* di cui è richiesta la protezione e dei loro programmi di evoluzione e sviluppo.
41. La procedura di gara, al fine di garantire l’affidabilità della partecipazione e l’uso efficiente dello spettro, si ipotizza possa essere onerosa, ma con meccanismo semplificato, ad esempio mediante offerta singola in busta chiusa con aggiudicazione al secondo prezzo.
42. Tenuto conto del meccanismo a due livelli sopra descritto, al fine di evitare che un soggetto possa acquisire il suddetto titolo autorizzativo preliminare con meri intenti opportunistici, senza un reale interesse a sviluppare i servizi, si ritiene opportuno introdurre una misura che ne assicuri l’uso effettivo, quale la previsione dell’eventuale revoca del “*diritto d’uso generico*” in capo ai soggetti che non abbiano installato alcun impianto entro un determinato periodo dal rilascio di detto diritto (ad esempio di 3 anni) in aree specificate dell’area di estensione geografica aggiudicata.
43. I contributi economici per l’uso ottimale delle frequenze in questione seguirebbero anch’essi un approccio a due livelli. Il primo è quello corrispondente al rilascio del titolo autorizzativo preliminare; in questo caso il contributo corrisponderebbe al prezzo aggiudicatario, su scala nazionale o regionale. Il secondo è invece quello del

⁹ Ad esempio, per l’offerta di servizi di comunicazione elettronica al pubblico, quello di essere operatori di rete in possesso dell’autorizzazione generale di cui all’art. 11 del Codice o che abbiano presentato una “segnalazione certificata di inizio attività” al Ministero finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del Codice, o di un titolo autorizzativo differente.

rilascio dei “*diritti d’uso specifici*” per singolo impianto, per ogni impianto richiesto ed autorizzato, che sarebbe soggetto ad una *fee* d’impianto, su base annuale rinnovabile o pluriennale.

4.3 Piano di assegnazione - Opzione B

44. In alternativa, ed in linea con quanto anche proposto dal MIMIT e realizzato nel Regno Unito, potrebbe invece essere prevista una modalità di assegnazione differenziata sul territorio (**opzione B**), realizzata definendo delle aree c.d. “ad alta densità” di popolazione (tipicamente urbane¹⁰), dove è atteso un maggiore impiego delle frequenze in questione da parte dei nuovi sistemi WBB ed un impiego a minore intensità da parte di altri servizi. Tali aree, in linea con le indicazioni del MIMIT, potrebbero prevedere zone di esclusione o restrizione, per la protezione preventiva dei servizi *incumbent* esistenti o comunque già pianificati prima dell’avvio delle procedure di gara, con la prospettiva di limitare il futuro *deployment* di questi ultimi alle sole zone rurali, meno densamente abitate. Nelle aree c.d. “ad alta densità”, l’adozione di una procedura di selezione di tipo competitivo, ed onerosa, potrebbe quindi direttamente determinare i soggetti assegnatari e i lotti aggiudicati. La procedura consentirebbe agli aggiudicatari di installare tutte le stazioni desiderate all’interno dell’area di estensione geografica aggiudicata, fatta salva comunque la necessità di risolvere eventuali casi di interferenza in campo. Al di fuori di tali aree ad alta densità, ed eventualmente limitatamente ad alcune porzioni della banda, l’assegnazione potrebbe avvenire invece con una procedura su base richiesta e rilascio di “*diritti d’uso specifici*” per singolo impianto con modalità “*first come, first served*”, fino all’esaurimento della disponibilità. In sostanza, anche nell’opzione B si avrebbe un sistema di assegnazione a due livelli, ma con caratteristiche differenti rispetto all’opzione precedente.
45. In quest’ultima opzione B, per le aree c.d. “ad alta densità”, si potrebbe (opzione B1) effettuare una procedura di selezione competitiva unica per tutte le suddette aree ad alta densità individuate sul territorio nazionale, oppure (opzione B2) gare differenti per gruppi di aree ad alta densità nell’ambito di zone di estensione geografica del diritto d’uso di dimensione adeguata, ad esempio regionali, oppure (opzione B3), intermedia fra le precedenti, riservare alcuni lotti per una gara a livello nazionale e altri per gare a livello regionale. Ad esito di tale procedura sarebbero rilasciati diritti d’uso per un determinato blocco di frequenze, anche qui da 200 MHz o multipli, validi nelle aree ad alta densità individuate, all’interno dell’area di estensione geografica aggiudicata. L’installazione di un determinato impianto da parte degli aggiudicatari dovrebbe ancora essere preceduta da una autorizzazione di impianto, eventualmente in forma semplificata, realizzabile, ad esempio, attraverso la notifica preventiva dell’impianto, finalizzata alla sua iscrizione nel registro di quelli autorizzati. Anche in questo caso la procedura di

¹⁰ Ad esempio, corrispondenti alle aree comunali con popolazione superiore ad una determinata soglia eventualmente con correzioni basate sulla densità abitativa.

gara potrebbe essere semplificata (offerta in busta chiusa al secondo prezzo) e il prezzo aggiudicatario comprendere l'esercizio di tutti gli impianti installati nell'area di riferimento.

46. Al di fuori delle aree c.d. "ad alta densità", sempre nell'opzione B, si potrebbe procedere come nel caso del secondo livello dell'opzione A, attraverso un diritto d'uso specifico per impianto, con pagamento della relativa *fee*, senza prequalifica e con modalità "first-come-first-served", con una durata di tipo annuale e rinnovabile o eventualmente pluriennale.

4.4 Ulteriori misure

47. Allo scopo di incentivare le imprese dei settori c.d. verticali a utilizzare le frequenze, si potrebbe anche prevedere, in entrambe le opzioni A e B, che i diritti d'uso delle frequenze non includano fondi non a frequentazione pubblica (tipicamente caratterizzati dalla presenza di aree *indoor*). In tal caso il proprietario del fondo potrebbe utilizzare le frequenze, previa autorizzazione e pagamento di una *fee* proporzionale all'ammontare delle frequenze utilizzate, nonché all'area e al periodo di utilizzo, che sarebbero utilizzabili per i soli servizi interni d'impresa, e quindi con specifico divieto di fornitura di servizi di telecomunicazioni a terzi.
48. Per quanto concerne la valorizzazione dei contributi per l'uso ottimale delle frequenze a 42 GHz, ai fini della definizione dei valori da porre a base di una procedura di tipo competitivo (nel caso dell'opzione A e dell'opzione B per le aree c.d. "ad alta densità"), si ritiene di poter ipotizzare un valore medio dell'ordine di quello posto a base d'asta della banda 26 GHz bassa¹¹, rapportato alla quantità di risorse spettrali, nonché all'area di estensione territoriale interessata, ed eventualmente riparametrato in considerazione delle differenze tra le due bande in questione, in termini sia di caratteristiche di propagazione radioelettrica, sia di condizioni di armonizzazione. Per quanto riguarda invece le *fee* d'impianto (secondo livello dell'opzione A oppure aree al di fuori delle aree ad alta densità nell'opzione B, ed eventualmente per l'uso da parte delle imprese dei settori verticali in entrambe le opzioni), queste sarebbero proporzionali alla quantità di risorse spettrali effettivamente impiegate¹², e potrebbero essere basate sui contributi attualmente previsti dal *Codice* per frequenze simili di altri servizi con opportuni modificatori¹³, ed essere corrisposti ad esempio su base annuale o pluriennale.
49. Infine, in maniera simile con quanto già disciplinato per la banda 26 GHz, si ritiene di non dover prevedere specifici obblighi di copertura, ma solo eventualmente,

¹¹ Disciplinata dall'Autorità con la delibera n. 232/25/CONS.

¹² Potrebbe essere adottato anche un meccanismo di *club use* simile alla banda 26 GHz (cfr. delibera n. 231/18/CONS) al fine di permettere a un soggetto prequalificato (nell'opzione A) o aggiudicatario (nell'opzione B) di installare una banda più ampia dell'aggiudicata.

¹³ Legati anche alla necessità da parte dell'Amministrazione di realizzare e mantenere il sistema di gestione della suddetta banda di frequenze, con implementazione di un apposito *data base* e programmi di simulazione per le verifiche di coesistenza e attività di verifica in campo.

come anche già accennato, obblighi di uso effettivo delle frequenze, in linea con il principio di *use-it-or-lose-it*.

5. Conclusioni

50. Alla luce di quanto sopra descritto, l'Autorità ritiene necessario avviare la presente consultazione pubblica, volta ad acquisire commenti, elementi di informazione e documentazione concernenti il quadro di armonizzazione previsto per l'utilizzo della banda di frequenze 40,5-43,5 GHz e le modalità di implementazione della richiamata decisione (UE) 2024/1983.
51. In particolare, appare utile acquisire informazioni sullo stato di standardizzazione, commercializzazione e impiego di apparati per applicazioni WBB a 42 GHz. Si ritiene inoltre necessario verificare le principali caratteristiche dei servizi realizzabili con la banda in questione e la possibilità di impiego della stessa solo a supporto di reti già esistenti (che impiegano ad esempio anche altre gamme di frequenze 5G) per fornire servizi avanzati in una determinata area, o anche come banda singola, utilizzabile da un soggetto che non detiene altre frequenze per usi 5G, nonché sul collocamento della banda in questione nell'ambito del percorso di sviluppo 5G/6G.
52. Infine, alla luce del quadro di armonizzazione della banda, si ritiene necessario verificare l'effettiva domanda di mercato da parte delle imprese per l'assegnazione della banda in questione, in particolare acquisendo gli elementi di valutazione del mercato circa le proposte delineate sulle modalità di assegnazione di diritti d'uso in tale banda per sistemi *wireless broadband*, e verificando altresì se l'eventuale domanda di mercato possa più efficacemente concretizzarsi al momento di un maggiore sviluppo dell'ecosistema di riferimento e, in tal caso, quale potrebbe essere il periodo in cui ciò possa concretizzarsi.
53. Si chiede pertanto a tutti i soggetti interessati di far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni in merito al tema in oggetto, strutturate in modo da contenere, in maniera puntuale e sintetica, le risposte alle domande sotto riportate. Ove soggetto interessato a fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella banda di frequenze in questione, il rispondente è invitato inoltre a fornire una manifestazione di interesse per l'offerta di servizi utilizzando tecnologie compatibili nella banda 40,5-43,5 GHz ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2024/1983, corredata di informazioni relative al servizio che si intende fornire e agli apparati che si intendono utilizzare, nonché eventuali considerazioni circa la più opportuna tempistica per assegnare la banda. Quanto dichiarato da ciascun rispondente non precostituisce alcun titolo, condizione o vincolo in relazione a future attività o decisioni dell'Autorità stessa o eventuali successive procedure di gara o di assegnazione concernenti le frequenze in argomento.
54. Ad esito della presente consultazione, l'Autorità si riserva, ai fini della definizione del regolamento di assegnazione, di effettuare le necessarie valutazioni ed eventualmente ulteriori approfondimenti, tenendo altresì conto di altre eventuali

esperienze regolatorie nel frattempo maturate in altri Stati membri riguardo alla banda in questione.

1) Il rispondente ha ulteriori informazioni da esporre, concernenti la decisione di esecuzione (UE) 2024/1983 e il quadro di armonizzazione previsto per l'utilizzo della banda di frequenze 40,5-43,5 GHz?

2) Il rispondente fornisca eventuali indicazioni specifiche ritenute necessarie a livello nazionale sulle condizioni di impiego della banda da parte dei sistemi *wireless broadband* e le misure di coesistenza da considerare, in particolare dettagliando relativamente al più idoneo *framework* di protezione per i vari servizi *incumbent*. Il rispondente indichi inoltre eventuali porzioni che potrebbero essere considerate preferenziali per l'assegnazione della banda, alla luce del contesto nazionale.

3) Il rispondente fornisca informazioni circa lo stato di standardizzazione, commercializzazione ed impiego di apparati (di rete e terminali) *wireless broadband* utilizzabili nella banda di frequenze 40,5-43,5 GHz e sulle relative caratteristiche e le tempistiche di disponibilità. Fornisca inoltre informazioni relative ai principali servizi realizzabili, nonché al collocamento della banda in questione nell'ambito del percorso di sviluppo 5G/6G.

4) Ove soggetto interessato a fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella banda di frequenze in questione, il rispondente fornisca una manifestazione di interesse per l'offerta di servizi che utilizzano tecnologie WBB compatibili nella banda 40,5-43,5 GHz. Tale atto dovrà recare denominazione, identità giuridica, sede legale e campo di attività, con indicazione di eventuali titoli abilitativi (autorizzazioni e diritti d'uso) già posseduti. Per i servizi che si intende offrire il soggetto interessato fornisca inoltre una breve descrizione (massimo 2 pagine) della quantità di banda ed eventuali porzioni preferenziali di interesse, con indicazione qualitativa delle possibili localizzazioni degli impianti, delle relative aree di servizio, della tipologia di servizio che si intende fornire e di utenza che si intende indirizzare, con dettagli relativi agli apparati, sia di rete che terminali. Ove il rispondente, sulla base dell'attuale stato di sviluppo dell'ecosistema WBB in banda 42 GHz, ritiene necessario disporre di un ulteriore periodo di tempo per fornire una effettiva manifestazione di interesse, indichi una stima dell'orizzonte temporale ritenuto congruo a tal fine e della conseguente tempistica per procedere da parte dell'Amministrazione all'assegnazione della banda.

5) Per quanto riguarda gli orientamenti esposti riguardanti le modalità di assegnazione della banda per sistemi *wireless broadband*, il rispondente indichi e motivi la propria preferenza in relazione alle opzioni e sub-opzioni descritte (A e B-B1/B2/B3), eventualmente formulando osservazioni e proposte più di dettaglio per l'implementazione delle stesse.

5.1) In caso di procedura di gara con pre-qualifica, con assegnazione di un "*diritto d'uso generico*" per area di estensione geografica e poi di "*diritti d'uso specifici*" per singolo impianto/SRB (opzione A), il rispondente formuli in particolare osservazioni

su: a) quale potrebbe essere l'area di estensione geografica più opportuna per la prequalifica (regionale, nazionale, etc.); b) l'espletamento di una procedura di gara competitiva semplificata come l'offerta in busta chiusa al secondo prezzo; c) quale dovrebbe essere il lotto minimo di assegnazione (200 MHz, 400 MHz, etc.).

5.2) In caso di identificazione nel territorio nazionale di aree c.d. "ad alta densità" (opzione B), con la previsione di assegnare al loro interno i diritti d'uso tramite gara ed all'esterno di dette aree con modalità "*first come, first served*", il rispondente formuli in particolare osservazioni su: a) quali potrebbero essere i criteri più appropriati per identificare le dette aree "ad alta densità"; b) preferenza tra l'opzione B1 o B2 o B3 per le aree di assegnazione dei diritti d'uso; c) l'espletamento di una procedura di gara competitiva semplificata come l'offerta in busta chiusa al secondo prezzo; d) quale dovrebbe essere il lotto minimo di assegnazione (200 MHz, 400 MHz, etc.).

5.3) Il rispondente fornisca le proprie considerazioni sull'opportunità, in entrambe le opzioni A e B, di introdurre meccanismi di tipo *club use* analoghi a quelli previsti nella banda 26 GHz. Il rispondente ritiene, in alternativa, preferibile prevedere direttamente portanti molto ampie per ciascun diritto d'uso, maggiori di quelle qui ipotizzate, limitando il numero dei soggetti che possono accedere alla banda? In tal caso, quanto dovrebbe essere ampia la banda di un diritto d'uso?

5.4) Il rispondente fornisca in particolare le proprie osservazioni in merito alla proposta di valorizzazione dei contributi dei diritti d'uso della banda di frequenze in questione. In particolare, condivide la proposta per i criteri di definizione (opzione A, relativamente al secondo livello, opzione B, relativamente alle aree al di fuori delle aree "ad alta densità", entrambe le opzioni, per l'uso da parte dei settori c.d. verticali) del contributo per l'installazione di ciascun impianto (*fee* d'impianto)? Ha proposte più di dettaglio circa il calcolo dei contributi e le relative modalità di corresponsione?

6) Il rispondente, ai fini di un eventuale impiego della banda da parte dei settori verticali, fornisca le proprie considerazioni sulla proposta di lasciare ai proprietari dei fondi non a frequentazione pubblica la libertà di utilizzare le frequenze, a fronte delle condizioni specificate, nel rispetto del principio di non interferenza con gli operatori pubblici. Il rispondente argomenta e motiva le proprie eventuali proposte differenti dall'orientamento dell'Autorità.

7) Il rispondente illustri, eventualmente, ulteriori opzioni di assegnazione della banda ritenute percorribili nel contesto nazionale, adeguatamente motivate e dettagliate.

ANNESSO

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L'Autorità, al fine di informare tempestivamente le prossime attività di propria competenza in materia di spettro radio, intende acquisire tramite consultazione pubblica commenti, elementi di informazione e documentazione in merito al possibile impiego di frequenze nella banda 40,5-43,5 GHz per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica *wireless* a banda larga ai sensi della decisione (UE) 2024/1983.

In particolare, l'Autorità

INVITA

le parti interessate a far pervenire all'Autorità stessa le proprie osservazioni in merito al tema in oggetto, con particolare riferimento alle tematiche esposte nel testo della consultazione, ed evidenziate mediante le domande proposte per facilitare le osservazioni.

La responsabilità del procedimento è attribuita all'ing. Mario Tagiullo, funzionario dell'Ufficio Radio Spettro della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche. Le comunicazioni, recanti la dicitura semplificata "*Consultazione pubblica concernente l'impiego di frequenze nella banda 40,5-43,5 GHz*", potranno essere inviate, entro il termine fissato nella delibera di avvio della consultazione, tramite PEC all'indirizzo agcom@cert.agcom.it.

I soggetti interessati, nel trasmettere le proprie osservazioni, possono formulare motivata istanza di audizione innanzi al responsabile del procedimento, indicando specificatamente i capi delle osservazioni che intendono illustrare e le ragioni della necessità di un approfondimento in audizione. Nella medesima istanza dovrà essere indicato un referente, un contatto telefonico e un indirizzo *e-mail* per l'inoltro di eventuali successive comunicazioni.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che partecipano alla presente consultazione non preconstituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto a eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa.

Ogni comunicazione all'Autorità da parte dei soggetti partecipanti deve essere sempre accompagnata dalla dichiarazione di cui all'art. 16 del regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con delibera n. 205/23/CONS, contenente l'indicazione delle parti di documento da sottrarre all'accesso, oppure da una dichiarazione di accessibilità e pubblicabilità. Il soggetto che dovesse proporre di sottrarre all'accesso dati o informazioni della propria comunicazione, salvo quanto previsto al comma 4 dello stesso articolo 16, dovrà inviare all'Autorità anche la versione accessibile e pubblicabile.

L'eventuale istanza di sottrazione all'accesso della documentazione deve essere accompagnata da una motivazione circostanziata delle specifiche esigenze di riservatezza o di segretezza e del pregiudizio concreto e attuale che deriverebbe al soggetto richiedente dalla

messa a disposizione a terzi delle informazioni e dei dati comunicati all'Autorità. In mancanza di detta motivazione si considera accessibile e pubblicabile, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui alla delibera n. 107/19/CONS, la totalità del documento inviato. Si richiama in particolare l'attenzione sulla necessità prevista dalle norme in materia di giustificare puntualmente e non genericamente le parti da sottrarre all'accesso. Pertanto, non saranno accettate istanze generiche di sottrazione all'accesso della totalità dei documenti presentati.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, escludendo le parti da sottrarre all'accesso, sul sito *web* dell'Autorità, all'indirizzo www.agcom.it. Una sintesi della consultazione sarà altresì pubblicata sul medesimo sito ovvero contenuta nel provvedimento finale.